

ZZO n. 11/2013 R.G.

Udienza del 30.1.2014

F
S
n. 9066/2007 RGNR Perugia



CORTE DI ASSISE D'APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE II

ta
Nel procedimento penale contro

- KNOX AMANDA MARIE

- SOLLECITO RAFFAELE

DISPOSITIVO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Visto l' art. 627 c.p.p., decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 25.3.2013 n. 422, sull'appello proposto da KNOX AMANDA MARIE, SOLLECITO RAFFAELE e dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa in data 4-5.12.2009 dalla Corte di Assise di Perugia, ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. relativamente al delitto di cui all'art. 368, comma secondo, c.p., ridetermina la pena inflitta a KNOX AMANDA MARIE complessivamente in anni 28 e mesi 6 di reclusione.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ed a quelle di difesa delle parti civili costituite, per il presente grado e per quello di legittimità, che liquida come segue:

per la parte civile PATRICK DIYA LUMUMBA nella somma complessiva di € 12.650,00, oltre accessori come per legge;

per la parte civile ALDALIA TATTANELLI nella somma di € 4.500,00, oltre accessori come per legge;

per le parti civili LYLE KERCHER e STEPHANIE ARLINE KERCHER, nella somma di complessivi € 11.000,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge;

per le parti civili JOHN LESLIE KERCHER, ARLINE CAROLE LARA KERCHER e JOHN ASHLEY KERCHER in complessivi € 15.000,00, oltre accessori come per legge.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Il Presidente





CORTE D'ASSISE DI APPELLO DI FIRENZE

La Corte d'Assise d'Appello di Firenze, II Sezione, composta da:

Dr. Alessandro	Nencini	Presidente
Dr. Luciana	Cicerchia	Consigliere
Sig. Elena	Perrucci	Giudice Popolare
Sig. Lucia	Bargelli	Giudice Popolare
Sig. Veronica	Alessi	Giudice Popolare
Sig. Marisa	Lippi	Giudice Popolare
Sig. Genny	Ballerini	Giudice Popolare
Sig. Giovanni	Cocco	Giudice Popolare

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Vista la richiesta avanzata dal Procuratore Generale di applicazione a KNOX AMANDA MARIE e SOLLECITO RAFFAELE . di misura cautelare comunque idonea a garantire le esigenze connesse alla esecuzione della sentenza di condanna;

ritenuto che allo stato l'unica esigenza cautelare conseguente alla condanna degli imputati alla pena detentiva oggi irrogata con separata sentenza deve essere individuata in quella di prevenire il pericolo di fuga;

ritenuto che allo stato, per quanto attiene all'imputata KNOX Amanda Marie la stessa, cittadina statunitense, trovasi legittimamente nel Paese di origine in conseguenza di sentenza di assoluzione in grado di appello successivamente annullata, e pertanto non sussiste oggettivamente il pericolo di fuga dal territorio nazionale che la misura cautelare è finalizzata a prevenire;

ritenuto che, diversamente in relazione a Sollecito Raffaele, cittadino italiano con passaporto italiano, lo stesso, pur non sottraendosi alla partecipazione al giudizio, ha evidenziato la disponibilità di supporti logistici in Paesi in relazione ai quali lo Stato italiano non risulta legato da accordi di assistenza giudiziaria, e pertanto sussiste il concreto ed attuale pericolo che l'imputato possa sottrarsi con la fuga alla giurisdizione italiana;

ritenuto che, ai fini cautelari sopra indicati, deve ritenersi idonea la misura del divieto di espatrio attuata mediante il ritiro del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio;

P.Q.M.

Respinge la richiesta avanzata dal Procuratore Generale di applicazione di misura cautelare nei confronti di KNOX Amanda Marie;

viti gli art.li 274 lett. B) e 281 cpp

APPLICA

A Sollecito Raffaele la misura coercitiva del divieto di espatrio e per l'effetto prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza la autorizzazione del Giudice che procede, disponendo il ritiro

all'imputato del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Firenze, 30 gennaio 2014

Il Presidente

Consegnate come conforme, per l'iscrizione
e la restituzione a Sollecito Raffaele, al Vice
Questore Affinito delle Squadre Mobili della
Questura di Firenze dall'Alfano di Merino
Firenze, 30/1/14

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

del Tribunale di Firenze

